



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Il Sindaco

Prot. 8327

Pescara, 21 Gennaio 2016

Spett.le
Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Marco Alessandrini, in qualità di Sindaco del Comune di Pescara

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo dell'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

PREMESSA IN FATTO

Il Comune di Pescara è socio unico della società *in house providing* ATTIVA S.p.a., che opera nella gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e cimiteriale.

Come noto, l'art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.n. 133/2008, come modificato dalla Legge di stabilità 147/2013 ed in ultimo dal D.L. n. 90/2014, prevede che: *"le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

A tal fine, il Consiglio comunale, con atto n. 79 del 23.06.2015 (ALLEGATO 1), ha emanato un atto di indirizzo che, recependo la volontà del Legislatore nazionale, ha tracciato, per le società in controllo diretto, dei limiti per quanto riguarda le assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che determinato, tese al contenimento della spesa, tracciando un percorso di supervisione e



controllo da parte dell'Ente sottoponendo all'approvazione dello stesso gli atti di programmazione di assunzione.

La società ATTIVA S.p.a., con determinazione dell'Amministratore Unico del 10.08.2015, ha recepito le linee di indirizzo del Comune di Pescara, emanate con l'atto deliberativo sopra richiamato, adottando il piano di programmazione triennale 2015-2017, approvato con delibera di Giunta comunale n. 528 del 3.09.2015.

Nel predetto piano la società ATTIVA S.p.a. ha previsto assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a limitare l'utilizzo di lavoratori somministrati, coerentemente alle esigenze di servizio strutturali, garantendo il contenimento dei costi con una riduzione degli stessi di € 373.000,00, oltre eventuali ulteriori possibili risparmi per sgravi contributivi quantificati nell'importo massimo di € 490.000,00.

Più precisamente, nel triennio 2015-2017, la cessazione di rapporti di lavoro interinale sarebbe pari a n. 91 unità ed assunzioni di n. 93 unità, di cui n. 82 a tempo indeterminato e n. 11 a tempo determinato.

Sulla scorta del predetto piano ed in applicazione dell'art. 18, comma 1, D.L. n. 112/2008 s.m.i., secondo cui: "(...) *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come richiamato dal regolamento aziendale per il reclutamento del personale adottato in data 2.11.2015, ATTIVA S.p.a. ha pubblicato avviso per la selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 61 operatori ecologici.

Al termine della procedura selettiva, sono risultati idonei n. 47 concorrenti, tra cui figurano n. 18 unità utilizzate in precedenza dalla società ATTIVA Spa mediante contratto di lavoro somministrato ed assunti a tempo indeterminato a partire dal 28-29.12.2015.

Antecedentemente all'avvio della predetta procedura selettiva, si instaurava un contenzioso avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pescara promosso da un ex-lavoratore somministrato alle dipendenze di ATTIVA S.p.a. con mansione di operatore ecologico dal 2.10.2010 al 15.09.2014, mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata mensile, via via prorogati o rinnovati.

Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, il ricorrente deducendo l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati, per mancata specificazione in forma scritta della relativa causale legittimante, nonché delle proroghe concesse, chiedeva il riconoscimento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice, evidenziando come la società in house (la cui natura, indipendentemente dalla forma della partecipazione nel capitale sociale possedute da un ente pubblico, sarebbe assoggettata allo Statuto delle società commerciali regolate dal diritto privato), sebbene affidataria di un servizio pubblico, rimanga assoggettata alla disciplina civilistica propria del modello, potendo convivere il vincolo di finanza pubblica con le garanzie giuslavoristiche.



Costituitasi in giudizio, la società Attiva Spa, contestava le avverse richieste deducendo l'impossibilità di procedere alla conversione del rapporto di lavoro somministrato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tal fine invocando il quadro normativo di riferimento che assimila le società di capitali a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici locali, alle pubbliche amministrazioni controllanti, con conseguente inapplicabilità delle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato, che prevedono quale sanzione, conseguente alla accertata nullità del termine apposto al contratto e alle successive proroghe, la conversione contrattuale.

Con sentenza n. 841/2015 del 23.10.2015 (ALLEGATO 2), il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, dichiarava la nullità dei termini finali apposti ai contratti di somministrazione intercorsi fra il ricorrente e l'impresa utilizzatrice, disponendo la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2.10.2010, con obbligo a carico della società convenuta di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo espletate, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 Legge 183/2010 nella misura di 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla refusione delle spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia, la società ATTIVA S.p.a ha proposto appello, dinanzi alla Corte Territoriale, con fissazione dell'udienza di discussione al 7.7.2016.

Successivamente alla pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Pescara, circa 60 ex lavoratori (risultati inidonei alla prova concorsuale nelle more espletata) pure utilizzati dalla società Attiva Spa attraverso la stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (successivamente e reiteratamente rinnovati) hanno impugnato stragiudizialmente i rispettivi contratti di somministrazione, deducendo, per motivi analoghi a quelli proposti dinanzi al Giudice del Lavoro, la nullità dei contratti di somministrazione intercorsi con la società Attiva Spa, formulando conseguente richiesta di conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato. L'ingente volume di contenzioso che si andrà ad instaurare, qualora dovesse definirsi favorevolmente per le ragioni dei ricorrenti, comporterebbe pesanti oneri economici per la società stessa, innestando conseguenze negative per la contabilità societaria e, conseguentemente, per le finanze comunali.

Per queste ragioni, stante il noto contrasto giurisprudenziale in materia, da un lato negandosi e dall'altro ammettendosi la possibilità di conversione, nell'ambito delle società in house, dei contratti di somministrazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, facendo seguito ad una richiesta formulata dai difensori dei lavoratori, il Comune di Pescara.

CHIEDE

- 1) quale sia il regime applicabile ad una società con le caratteristiche indicate in premessa (partecipata al 100% da parte del Comune di Pescara, destinataria di servizi in house), anche



in relazione a lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione che hanno impugnato, per presunta illiceità/illegittimità del termine, i contratti stessi e le relative proroghe,

rivendicando la conversione e/o trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;

- 2) se sia possibile sottoscrivere verbali di conciliazione ex art. 2113 c.c. che prevedano la conversione/instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rinuncia, da parte dell'ex lavoratore somministrato, alla impugnazione giudiziale del rapporto ed alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla eventuale pronuncia giudiziale di illegittimità dell'apposizione del termine, con compensazione delle spese legali;
- 3) se, in caso di definizione del contenzioso nei modi sopra indicati, sia riscontrabile un'ipotesi di responsabilità contabile a carico degli Amministratori che andrebbero a stipulare gli accordi conciliativi;
- 4) se sia configurabile una responsabilità nei confronti degli Amministratori per danno erariale nell'ipotesi in cui l'Attiva Spa non proceda alla concazione nei termini di cui precedente punto 2) nonostante l'esistenza di una pronuncia giudiziaria favorevole alla tesi della trasformazione a tempo indeterminato del contratto di somministrazione.

Con osservanza.

Avv. Marco Alessandrini